

Collocamento obbligatorio – Esclusione dalla base di computo di alcune categorie di lavoratori.

6 Agosto 2009

Il Ministero del Lavoro, in occasione di una risposta all'interpello formulato dal Consiglio nazionale dell'ordine dei Consulenti del Lavoro, circa la possibilità dell'esclusione dalla base di computo, ai fini del calcolo della quota di riserva di cui all'art. 3 della L. n. 68/1999 sul collocamento obbligatorio, di alcuni lavoratori occupati in aziende del terziario e svolgenti particolari mansioni, ha precisato quanto segue.

La legge n. 68/1999 indica tassativamente quali sono i datori di lavoro che, appartenendo a settori precisamente indicati nella norma, possono omettere dalla base di computo, ai fini della determinazione della quota di riserva, alcune categorie di lavoratori e, tra questi, ha ribadito, quanto al settore dell'edilizia, il personale di cantiere e gli addetti al trasporto nel settore.

Pertanto, ha aggiunto il Ministero che, con riferimento ai lavoratori che svolgano attività di trasporto o di autista, nell'ambito di aziende appartenenti al settore terziario e quindi non rientranti nei settori indicati tassativamente dalla legge (trasporto aereo, marittimo e terrestre – trasporto negli impianti a fune – edilizia), non potrà operarsi l'esclusione dalla base di computo ai fini del calcolo della quota di riserva ex art. 3.

Nella stessa nota e in risposta ad ulteriori quesiti, il dicastero ha, inoltre, precisato che, ai fini della determinazione della quota di riserva ex art. 3, occorre far riferimento al personale occupato sul territorio al livello nazionale, a prescindere, pertanto, dal numero di occupati delle singole unità produttive della stessa azienda, la quale potrà, nel caso, avvalersi dell'istituto della compensazione territoriale interregionale per bilanciare le assunzioni obbligatorie su tutto il territorio in cui opera.

[3266-Interpello n. 57-09.pdf](#)[Apri](#)